



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06345 DEL DEP. DORI (res. n. 566 del 14 novembre 2025)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferito alla vicenda giudiziaria di Monica Busetto, condannata per l'omicidio di Lida Taffi Pamio, il deputato interrogante chiede *“se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, quali accertamenti di sua competenza intenda porre in essere con riferimento al caso esposto e quali iniziative di natura normativa intenda mettere in campo per scongiurare ingiuste detenzioni che ledono il principio di non colpevolezza e il dispositivo dell'articolo 533 del codice di procedura penale secondo il quale il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”*.

Si rappresenta preliminarmente che dei fatti oggetto di interrogazione risulta pienamente investita l'Autorità giudiziaria competente, essendo in corso un giudizio di revisione. È opportuno ricordare che la revisione non costituisce un ulteriore grado di merito né rappresenta la sede deputata a dedurre un'eventuale erronea valutazione delle prove acquisite nei precedenti gradi di giudizio.

La revisione ha, infatti, la funzione di risolvere la contraddizione tra la verità formale del giudicato, che si intende superare, e la verità reale, emergente da nuovi elementi non valutati nella sentenza e tali da evidenziarne l'ingiustizia.

Ciò posto, questo Governo, sin dal suo insediamento, ha posto al centro della

propria azione la necessità di garantire, senza limiti temporali ed anche oltre l'esecuzione o l'estinzione della pena, una tutela piena ed effettiva dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità.

Gli interventi normativi già adottati sono tesi a rafforzare il principio costituzionale di presunzione di innocenza e a ridurre il più possibile i casi di errore giudiziario, assicurando decisioni più ponderate in materia di limitazione della libertà personale.

Un primo significativo passo è stato compiuto con la legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha introdotto rilevanti innovazioni in tema di misure cautelari di palese ispirazione garantista, quali l'interrogatorio preventivo e la collegialità della decisione sulla richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Con tali riforme si è inteso rafforzare il principio dell'effettività del contraddittorio nella fase cautelare, quantomeno nei casi in cui non ricorrono esigenze tali da imporre l'adozione del provvedimento in assenza dell'indagato, e a ridurre l'impatto, spesso dirompente, delle misure restrittive adottate senza la possibilità di difesa preventiva.

Pur rilevando i progressi compiuti, si deve constatare che i dati relativi agli indennizzi per riparazione di ingiusta detenzione sono ancora elevati per uno Stato di diritto. Ciò impone un'azione ulteriore, più incisiva e coraggiosa, volta a rendere sempre più effettivo il principio costituzionale del diritto di difesa.

Il Governo proseguirà, dunque, nel percorso di riforma già avviato con ulteriori revisioni di carattere garantista del meccanismo processuale, allo scopo di pervenire ad esiti processuali quanto più possibile epurati da errori giudiziari e dare risposte adeguate alle esigenze di tutela, che siano espressione dei principi giuridici posti dalla Costituzione a fondamento del nostro Stato democratico.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)